

CAMERA DEI DEPUTATI N. 449

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, CASATI, FINCATO, MENSORIO, CAFARELLI, MATARRESE,
FERRARI BRUNO, CIOCIA, MICHELINI**

Presentata il 2 luglio 1987

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i contratti per l'assunzione di lettori presso le cattedre di lingue e letterature straniere

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assunzione dei « lettori » presso le cattedre universitarie di lingue e letterature straniere è regolata dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La chiamata dei predetti docenti a svolgere corsi di esercitazione per gli studenti che frequentano gli insegnamenti è prevista mediante contratti di diritto privato. La novità, pertanto, non consiste nella « figura » del lettore, che non è nuova nell'ordinamento universitario, ma nel fatto che, mentre prima — in base all'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 349 — i lettori venivano assunti previo concorso, oggi la loro assunzione avviene mediante contratti di diritto privato a termine.

Di norma, il rapporto tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti i corsi deve essere da 1 a 150, salvo casi di comprovata necessità nei quali, eccezionalmente, tale limite può essere ridotto. Quanto alla effettiva frequenza, essa si desume dalla iscrizione ai corsi di lingue o dalla registrazione delle prove di esame svolte nell'ultimo anno accademico oppure dalla media fra questi due elementi.

I lettori vengono scelti tra persone di lingua madre straniera e di riconosciuta competenza, previo ricorso a procedimenti di tipo concorsuale.

Relativamente all'acquisizione dei finanziamenti atti a consentire la chiamata dei lettori presso le singole cattedre di lingue e letterature straniere, la previsione di spesa è fatta, per ciascun anno

accademico, sulla base dell'affluenza studentesca registrata negli analoghi corsi dell'anno precedente.

I finanziamenti sono iscritti nei bilanci delle Università e ripartiti tra le facoltà. Queste, nei limiti delle somme loro accreditate, inoltrano al rettore — perché proceda alle stipulazioni dei contratti — proposte motivate di assunzione.

Se i fondi risultano insufficienti, si prescelgono, tra i corsi da attivare, quelli rispondenti « alle esigenze effettive di esercitazione ». Al limite, si possono attivare tutti i corsi ricorrendo ad una riduzione percentuale dei compensi stabiliti; in tal caso però va considerato che, diversamente dalle ipotesi del professore a contratto, l'articolo 28 prevede corrispettivi non superiori al livello retributivo iniziale del professore associato: pertanto, la riduzione dei compensi in questione non potrà non essere contenuta se si tiene a concludere il contratto di lavoro.

Come si è detto, è la facoltà che inoltra la sua proposta motivata al rettore ed è questi che stipula il contratto con il lettore designato. Al riguardo non è chiaro, però, se tale contratto di diritto privato dia vita a rapporti di lavoro autonomo o dipendente, e se — nel secondo caso — si instauri un rapporto di lavoro « pubblico », retto, per i profili contrattati, dal contratto e, per quelli non contrattati, dalla disciplina pubblicistica, o di natura « privatistica ».

Si propende per la seconda soluzione, anche alla luce del penultimo comma dell'articolo 28 in argomento, secondo il quale le prestazioni dei lettori ed i compensi relativi sono stabiliti con atti autoritativi e non negoziali, precisamente con deliberazioni dei consigli di amministrazione delle università, sentiti i consigli di facoltà.

Ma come si qualifica in tal caso il tipo di rapporto dipendente che si instaura con l'università? Prevale il profilo soggettivo (natura pubblica dell'Ente) o il profilo negoziale di assunzione?

Poiché dottrina e giurisprudenza riconoscono rapporti di lavoro pubblico di tipo contrattuale, si conclude che si è, verosimilmente, in presenza di un rapporto di lavoro pubblico retto in parte dal contratto (per gli aspetti contrattuali), in parte dalla disciplina pubblicistica.

In relazione a quanto, il limite posto dal terzo comma, in base al quale i contratti non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni, è censurabile per il motivo che segue. Innanzi tutto, è da rilevare che il rapporto di lavoro pubblico non tollera per sua natura limiti temporali, dal momento che la funzione che si è chiamati a svolgere — in presenza di detto rapporto — è essa stessa, per sua natura, permanente. Ciò nel senso che permane finché restano valide le ragioni che ne hanno determinato l'accensione.

È ovvio che qualora queste ragioni siano caducate, debba venir meno il rapporto. Ma questo non può essere, *sic et simpliciter*, soppresso mediante l'apposizione di mero termine.

Sicché a noi sembra che più opportunamente debba provvedersi che i contratti *de quo* siano soggetti a conferma, senza alcun limite temporale.

Sarà il momento confirmatorio a valutare o meno la sussistenza delle condizioni che giustificano il permanere, o meno, delle funzioni, e quindi del contratto, e sarà in quella sede che si deciderà se proseguire o meno l'attività del contratto stesso.

Abbiamo pertanto predisposto l'acclusa proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, fiduciosi che in tal modo abbiamo contribuito a risolvere un problema tra i più vivi dell'università. È appena il caso di accennare che all'onere di spesa si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I contratti di cui al precedente primo comma sono soggetti a conferma annuale ».